

(N. 1171-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 23 giugno 1950 (V. Stampato N. 1160)*

*modificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 26 ottobre 1950*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1160-B)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 DICEMBRE 1950

---

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

---

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni a' sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con il medesimo decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.

## Art. 2.

Entro il 15 settembre di ogni anno i Prefetti, udite le deputazioni provinciali, approvano con decreto gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli.

## Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese di assicurazione è determinato in misura pari al sei per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi, con divieto di rivalsa.

## Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'« Elenco dei Comuni al 30 giugno 1948 », pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico ed il cui concentrico dista più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Entro il 15 settembre di ogni anno i prefetti formano, con decreto, gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli.

## Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese di assicurazione è determinato in misura pari al 4 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi, con divieto di rivalsa.

## Art. 4.

*Identico.*

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i comuni non dotati di collegamento telefonico e la cui sede Comunale dista più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento.

Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri.

Nei Comuni per i quali le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo.

Art. 5.

La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi, sarà coperta con contributi degli altri Comuni della Provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune sede di Corpo e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti.

Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi anticendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

*Identico.*

1° *Identico.*

2° *identico.*

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale semprechè non siano sede di Corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 10.000 abitanti.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi anticendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione antincendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**